

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 30-7447

Art. 18, legge 11.2.1992, n. 157. Art. 40, comma 2, della l.r. 5/2012. D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i. ("Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina"). Modifiche.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 18 concernente le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria;

visto l'art. 11, quaterdecies, comma 5, della legge 2.12.2005, n. 248, che prevede che "le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

vista la D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i. con la quale sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";

visto l'art. 40, comma 1, della l.r. 5 del 4.5.2012 con cui è stata abrogata la l.r. 70/1996 ed il comma 2 che prevede che gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia;

vista la nota n. 0037624 del 24.9.2013 con la quale l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione sul proprio sito Internet delle "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi" elaborate dal medesimo Istituto "allo scopo di fornire indicazioni utili alla corretta gestione delle specie di Cervidi e Bovidi, mediante un approccio il più possibile omogeneo sul territorio nazionale";

ritenuto di modificare le Linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i. al fine di recepire quanto stabilito dalle Linee guida predisposte dall'ISPRA;

ritenuto, pertanto, di sostituire il punto 6 (Formulazione dei piani di prelievo) dell'Allegato 1 delle "Linee guida per la gestione dei bovini e dei cervidi selvatici della Regione Piemonte" con il seguente:

"6) Formulazione dei piani di prelievo.

I piani di prelievo annuali vengono redatti in base:

- a) agli obiettivi delineati e alle diverse valutazioni critiche espresse nell'OGUR;
- b) ai risultati dei censimenti, delle stime di consistenza e all'analisi delle dinamiche di popolazione (serie storiche);
- c) all'obiettivo della riduzione dei danni alle produzioni agricole, forestali ed alle altre attività antropiche, nonché del pericolo di incidenti stradali;
- d) ai risultati del prelievo della precedente stagione venatoria, con particolare riferimento alla distribuzione degli abbattimenti per sesso e classi d'età;

e) allo sforzo di caccia.

I tassi di prelievo vanno riferiti alla consistenza complessiva della popolazione (al netto degli individui di classe 0).

I piani di prelievo, come proposti da ATC, CA, AFV e AATV, devono essere riportati su schede appositamente predisposte dal competente Settore e pervenire alla Regione anche telematicamente accompagnati da una relazione tecnica che descriva le modalità e l'esito dei censimenti entro:

- il 30 aprile di ogni anno per il capriolo, per coloro che intendono effettuare il prelievo a partire dal 1 giugno;
- il 15 giugno per i cervidi (cervo, capriolo e daino) il cui prelievo inizia successivamente;
- il 5 luglio per i bovidi (camoscio e muflone).

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal Presidente dell'ATC/CA o dal concessionario dell'AFV/AATV e dal tecnico faunistico di cui al punto 1 delle presenti linee guida che ne ha curato la redazione.

Qualora un ATC, un CA, un'AFV o un'AATV intenda attivare per la prima volta la gestione venatoria di una tra le specie di bovidi e di cervidi selvatici o di un nuovo distretto di gestione, la cui trattazione deve comunque essere prevista nell'OGUR come specificato nell'art. 3, il Comitato di gestione o il concessionario è tenuto a darne comunicazione preventiva alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente la stagione venatoria in cui si intende iniziare il prelievo.

I piani di prelievo devono essere redatti in modo da contenere:

- a) il numero dei capi da abbattere e la ripartizione in classi di sesso e di età;
- b) la percentuale di popolazione che si intende prelevare rispetto alla consistenza censita o stimata;
- c) il calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nelle seguenti tabelle.

Camoscio

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	1° agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1° settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli A.T.C..

Cervo

Classe	Periodo
Maschio Cl. I	1° agosto – 15 settembre

Femmina e Cl. 0	15 ottobre – 15 dicembre
Maschio	15 ottobre - 15 dicembre (1°-14 ottobre secondo regolamento)

Nei distretti di bassa valle il prelievo del cervo è consentito fino al 31 gennaio.

Per il maschio della specie cervo è possibile accorpate le classi II - subadulto e III – adulto.

Dal 1° al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica l'assegnazione nominativa può essere autorizzato esclusivamente ai sensi di specifico regolamento deliberato da ogni ATC o CA e trasmesso alla Regione, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con gli ATC o CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "accompagnatore" alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri ATC o CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1° agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	CA	1° agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 15 dicembre

Nota: Nelle A.F.V. e A.A.T.V., caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, i periodi di caccia ammessi sono:

muflone: dal 1° agosto al 31 gennaio;

cervo: dal 1° agosto al 31 gennaio;

Daino

Classe	Periodo
Maschio Cl. I	1° settembre - 30 settembre
Maschio Cl. I-II o più anni	1° novembre - 31 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

tenuto conto, inoltre, che alcuni organismi di gestione faunistico-venatoria hanno posto all'attenzione del competente Settore la problematica relativa all'abbattimento di capi sanitari e che alla luce delle osservazioni pervenute si ritiene opportuno prevedere che nel caso dell'abbattimento di un capo sanitario, l'assegnazione della specie, per sesso, classe ed età è affidata al Comitato di gestione e non più alla libera scelta del cacciatore;

ritenuto ciò stante necessario procedere alla modifica dei punti 3.3 e 3.5 delle sopra richiamate "Linee Guida" approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i. come segue:

"3.3. L'abbattimento di un animale ritenuto sanitario comporta l'assegnazione, da parte del Comitato di gestione, al cacciatore che lo ha prelevato di un capo nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, in quella in corso.

(omissis)

3.5. Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia dovranno essere sottoposti ad esame veterinario da parte dell'ASL competente per territorio per valutare l'eventuale distruzione della carcassa. In tal caso l'avvenuta distruzione e relativa modalità saranno oggetto di verbalizzazione. Inoltre, nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al Centro di Controllo provvederà a riportare l'avvenuto interessamento dell'ASL e la relativa distruzione della carcassa.

I capi distrutti saranno conteggiati nei piani di abbattimento selettivo e daranno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento sanitario all'assegnazione di un capo, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo, con le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione venatoria in corso.

Qualora non fosse possibile l'assegnazione di un capo nella stagione venatoria in corso al cacciatore ne verrà assegnato un'altro, nella stagione venatoria successiva, avente le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione precedente";

ritenuto, infine, di sostituire il punto 2, capoverso A.1. dell'allegato A) delle "Linee guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte" approvate con D.G.R. 6.5.2013, n. 17-5754 (Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte. Approvazione. Revoca D.G.R. n. 125-9449 dell'1.08.2008. Modifica delle DD.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 concernente "Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" e n. 211-4413 del 30.07.2012 concernente "Precisazioni e indicazioni operative alle province"), come segue:

"A.1. Formulazione dei piani di prelievo.

1. I piani di prelievo annuali vengono redatti in base:

- a) ai risultati dei censimenti e/o delle stime di consistenza e/o all'analisi delle dinamiche di popolazione;
- b) ai risultati del prelievo della precedente stagione venatoria, con particolare riferimento alla distribuzione degli abbattimenti per sesso e classi d'età;
- c) allo sforzo di caccia.

2. I piani di prelievo, come proposti da A.T.C., C.A., A.F.V. e A.A.T.V., devono essere riportati su schede appositamente predisposte dal competente Settore e pervenire alla Regione entro 30 giorni prima del previsto inizio del prelievo stesso accompagnati da una relazione tecnica.

3. I piani di prelievo devono essere redatti in modo da contenere:

- a) il numero dei capi da abbattere e la ripartizione in classi di sesso e di età;
- b) la percentuale di popolazione che si intende prelevare rispetto alla consistenza censita o stimata;
- c) il calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Classi	Periodo
ST – RO – Maschi	15 aprile – 31 gennaio
Maschi e Femmine	01 ottobre – 31 gennaio

omissis”;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi assunti nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di sostituire il punto 6 (Formulazione dei piani di prelievo) dell’Allegato 1 delle “Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici della Regione Piemonte” approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i. con il seguente:

“6) Formulazione dei piani di prelievo.

I piani di prelievo annuali vengono redatti in base:

- a) agli obiettivi delineati e alle diverse valutazioni critiche espresse nell’OGUR;
- b) ai risultati dei censimenti, delle stime di consistenza e all’analisi delle dinamiche di popolazione (serie storiche);
- c) all’obiettivo della riduzione dei danni alle produzioni agricole, forestali ed alle altre attività antropiche, nonché del pericolo di incidenti stradali;
- d) ai risultati del prelievo della precedente stagione venatoria, con particolare riferimento alla distribuzione degli abbattimenti per sesso e classi d’età;
- e) allo sforzo di caccia.

I tassi di prelievo vanno riferiti alla consistenza complessiva della popolazione (al netto degli individui di classe 0).

I piani di prelievo, come proposti da ATC, CA, AFV e AATV, devono essere riportati su schede appositamente predisposte dal competente Settore e pervenire alla Regione anche telematicamente accompagnati da una relazione tecnica che descriva le modalità e l’esito dei censimenti entro:

- il 30 aprile di ogni anno per il capriolo, per coloro che intendono effettuare il prelievo a partire dal 1 giugno;
- il 15 giugno per i cervidi (cervo, capriolo e daino) il cui prelievo inizia successivamente;
- il 5 luglio per i bovidi (camoscio e muflone).

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal Presidente dell’ATC/CA o dal concessionario dell’AFV/AATV e dal tecnico faunistico di cui al punto 1 delle presenti linee guida che ne ha curato la redazione.

Qualora un ATC, un CA, un’AFV o un’AATV intenda attivare per la prima volta la gestione venatoria di una tra le specie di bovidi e di cervidi selvatici o di un nuovo distretto di gestione, la cui trattazione deve comunque essere prevista nell’OGUR come specificato nell’art. 3, il Comitato di gestione o il concessionario è tenuto a darne comunicazione preventiva alla Regione entro il 31 dicembre dell’anno precedente la stagione venatoria in cui si intende iniziare il prelievo.

I piani di prelievo devono essere redatti in modo da contenere:

- a) il numero dei capi da abbattere e la ripartizione in classi di sesso e di età;
- b) la percentuale di popolazione che si intende prelevare rispetto alla consistenza censita o stimata;
- c) il calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nelle seguenti tabelle.

Camoscio

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	1° agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1° settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli A.T.C..

Cervo

Classe	Periodo
Maschio Cl. I	1° agosto – 15 settembre
Femmina e Cl. 0	15 ottobre – 15 dicembre
Maschio	15 ottobre - 15 dicembre (1°-14 ottobre secondo regolamento)

Nei distretti di bassa valle il prelievo del cervo è consentito fino al 31 gennaio.

Per il maschio della specie cervo è possibile accorpare le classi II - subadulto e III – adulto.

Dal 1° al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica l'assegnazione nominativa può essere autorizzato esclusivamente ai sensi di specifico regolamento deliberato da ogni ATC o CA e trasmesso alla Regione, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con gli ATC o CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "accompagnatore" alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri ATC o CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1° agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	CA	1° agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 15 dicembre

Nota: Nelle A.F.V. e A.A.T.V., caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, i periodi di caccia ammessi sono:

muflone: dal 1° agosto al 31 gennaio;

cervo: dal 1° agosto al 31 gennaio;

Daino

Classe	Periodo
Maschio Cl. I	1° settembre - 30 settembre
Maschio Cl. I-II o più anni	1° novembre - 31 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

- di sostituire i punti 3.3. e 3.5. delle “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina” approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i, come segue:

“3.3. L’abbattimento di un animale ritenuto sanitario comporta l’assegnazione, da parte del Comitato di gestione, al cacciatore che lo ha prelevato di un capo, nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, in quella in corso.”

(omissis).

3.5. Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia dovranno essere sottoposti ad esame veterinario da parte dell’ASL competente per territorio per valutare l’eventuale distruzione della carcassa. In tal caso l’avvenuta distruzione e relativa modalità saranno oggetto di verbalizzazione. Inoltre, nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al Centro di Controllo provvederà a riportare l’avvenuto interessamento dell’ASL e la relativa distruzione della carcassa.

I capi distrutti saranno conteggiati nei piani di abbattimento selettivo e daranno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento sanitario all’assegnazione di un capo, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo, con le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione venatoria in corso.

Qualora non fosse possibile l’assegnazione di un capo nella stagione venatoria in corso al cacciatore ne verrà assegnato un’altro, nella stagione venatoria successiva, avente le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione precedente”.

- di sostituire il punto 2, capoverso A.1. dell’allegato A) delle “Linee guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte” approvate con D.G.R. 6.5.2013, n. 17-5754 (Linee guida per la

gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte. Approvazione. Revoca D.G.R. n. 125-9449 dell'1.08.2008. Modifica delle DD.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 concernente "Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" e n. 211-4413 del 30.07.2012 concernente "Precisazioni e indicazioni operative alle province"), come segue:

“A.1. Formulazione dei piani di prelievo.

1. I piani di prelievo annuali vengono redatti in base:

- a) ai risultati dei censimenti e/o delle stime di consistenza e/o all'analisi delle dinamiche di popolazione;
- b) ai risultati del prelievo della precedente stagione venatoria, con particolare riferimento alla distribuzione degli abbattimenti per sesso e classi d'età;
- c) allo sforzo di caccia.

2. I piani di prelievo, come proposti da A.T.C., C.A., A.F.V. e A.A.T.V., devono essere riportati su schede appositamente predisposte dal competente Settore e pervenire alla Regione entro 30 giorni prima del previsto inizio del prelievo stesso accompagnati da una relazione tecnica.

3. I piani di prelievo devono essere redatti in modo da contenere:

- a) il numero dei capi da abbattere e la ripartizione in classi di sesso e di età;
- b) la percentuale di popolazione che si intende prelevare rispetto alla consistenza censita o stimata;
- c) il calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Classi	Periodo
ST – RO – Maschi	15 aprile – 31 gennaio
Maschi e Femmine	01 ottobre – 31 gennaio

omissis”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)